

N. 00439/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 00555/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 555 del 2010, proposto da:
Bresso Mercedes - Staunovo Polacco Luigina del "Partito Pensionati
e Invalidi", come in ricorso generalizzate rappresentate e difese dagli
avv. Nicolò Paoletti, Enrico Piovano, Sabrina Molinar Min, con
domicilio eletto presso il secondo in Torino, corso G. Ferraris, 53;

contro

Regione Piemonte, in persona del Presidente pro tempore
Ufficio Centrale Regionale c/o Corte Appello di Torino; Ministero
dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato e,
domiciliati per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;

nei confronti di

Presidente della Regione Piemonte: Cota Roberto, rappresentato e
difeso dall'avv. Luca Procacci, con domicilio eletto presso Luca
Procacci in Torino, corso V. Emanuele II, 194;

Giovine Michele;

Antonello Angeleri, ed altri, come in ricorso generalizzati, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Forno, con domicilio eletto presso Paolo Forno in Torino, corso Vittorio Emanuele II, 198;

Botta Marco ed altri, rappresentati e difesi dagli avv. Antonio Bertoldini, Carlo Emanuele Gallo, con domicilio eletto presso Carlo Emanuele Gallo in Torino, via Pietro Palmieri, 40;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento dell'Ufficio Circoscrizionale per il Piemonte - provincia di Torino - quale atto presupposto e preparatorio al conseguente atto di proclamazione degli eletti, con il quale è stata accettata ed ammessa la lista "Pensionati per Cota" lista collegata al candidato presidente per la coalizione di centro destra, onorevole Roberto Cota;

- del provvedimento dell'Ufficio Circoscrizionale per il Piemonte istituito presso il Tribunale di Torino, con cui è stato proclamato il consigliere Giovine Michele;

- dell'atto di proclamazione degli eletti dell'Ufficio Elettorale Centrale costituito presso la Corte di Appello di Torino con il quale in data in data 9 aprile 2010 veniva proclamata l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e del listino e si prendeva atto dell'avvenuta proclamazione dei consiglieri regionali per la Regione Piemonte a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 28 e 29 marzo 2010;

- dei provvedimenti adottati in data sconosciuta ed ignoti nel loro esatto contenuto, con cui gli Uffici Circostrizionali costituiti presso i Tribunali della Regione Piemonte hanno proclamato i consiglieri eletti;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale...

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidente della Regione Piemonte: Cota Roberto, del Ministero dell'Interno, di Antonello Angeleri ed altri e di Botta Marco ed altri;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2010 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Preso atto che i patroni dei ricorrenti in data odierna, con dichiarazione resa a verbale di Camera di Consiglio hanno presentato richiesta di rinvio dell'istanza cautelare al fine della proposizione della querela di falso;

Rilevato che i controinteressati si oppongono alla stessa, insistendo affinché venga immediatamente decisa l'eccezione preliminare sulla tardiva impugnazione della lista in questione, alla luce della

giurisprudenza formatasi al TAR Piemonte, nonché in forza del D.L. 29/10 e della L. 60/10, formulando , in caso contrario, espressa riserva di gravame; sulla querela di falso eccependo l'insussistenza dei relativi presupposti, trattandosi di un mero esposto a cui non è seguito alcun provvedimento giuridicamente rilevante in questa sede, tenuto anche conto che nel medesimo il ricorrente parrebbe lamentare asserite ipotesi non di falso materiale, ma inerenti il luogo dell'avvenuta autenticazione; in subordine, insistono per la richiesta di anticipazione del merito; rilevato che l'avv. Forno si associa alle predette eccezioni, eccependo l'inammissibilità della proposizione della querela di falso, atteso che i ricorrenti lamentano solo un'eventuale discrepanza tra luogo di autentica e luogo di residenza del sottoscrittore;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Prima Sezione –Rinvia la causa all'Udienza pubblica del 1.7.2010.

La presente Ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio dei giorni 4 e 11 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Richard Goso, Primo Referendario

Alfonso Graziano, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/06/2010

IL SEGRETARIO